

Regolamento della Commissione Cultura

ART.1

Allo scopo di favorire lo sviluppo culturale della popolazione dairaghese, ai sensi dell'articolo 4 del vigente Statuto comunale, viene istituita la "Commissione Cultura".

ART.2

La commissione ha il compito di:

- a) collaborare con gli assessorati alla Cultura ed Istruzione nella programmazione delle attività culturali del Comune contribuendo, con specifiche proposte, alla predisposizione dei piani annuali e pluriennali;
- b) collaborare all'organizzazione delle manifestazioni culturali del Comune e della Biblioteca assumendone anche le competenze operative;
- c) collaborare con enti ed associazioni aventi finalità culturali e sociali;
- d) collaborare con singoli cittadini che intendano promuovere o realizzare attività culturali
- e) coordinare le attività svolte dalle varie associazioni ed agenzie culturali che fanno parte della commissione stessa;
- f) coinvolgere la cittadinanza, in particolare tramite gli iscritti alle associazioni .

ART. 3

La commissione si compone di membri di diritto e membri elettivi.

Sono membri di diritto

- Assessori alla cultura e all'istruzione
- Presidente della Commissione Biblioteca
- Direttore del Periodico Comunale
- Coordinatore della Consulta Sportiva
- Dirigente dell'Istituto Comprensivo
- Coordinatore della Scuola dell'Infanzia
- Presidente della Pro Loco

Sono membri elettivi i rappresentanti delle associazioni con finalità culturali operanti in Dairago, regolarmente istituite, che ne facciano richiesta.

Con il termine "associazione" si intende ogni libera forma aggregativa, costituita con atto pubblico o scrittura privata, le cui finalità non siano lucrative e non siano rivolte a tutelare e promuovere esclusivamente gli interessi dei soci.

Le candidature vanno presentate in comune all'ufficio protocollo nei tempi e nei modi stabiliti in apposito bando, che verrà riaperto con cadenza annuale.

La candidatura dovrà prevedere l'accettazione del presente regolamento e l'impegno del candidato a svolgere i compiti assegnati dalla Commissione.

ART.4

Alle riunioni della commissione possono essere invitati a partecipare operatori ed esperti culturali esterni.

ART.5-

La commissione viene nominata dalla Giunta Comunale e dura sino a fine mandato e, comunque, sino alla nomina della nuova commissione.

ART.6

La commissione redige una articolata relazione annuale sulle attività ed iniziative culturali svolte durante l'anno.

ART.7

La commissione nomina tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario eletti a maggioranza.

Per la validità della seduta si richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

ART.8

Il Presidente rappresenta la commissione, ne coordina l'attività, mantiene i contatti con enti ed associazioni, convoca e presiede le sedute.

ART.9

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni, li sottoscrive unitamente al Presidente, ne cura la conservazione, ne consegna copia all'ufficio protocollo comunale entro 10 giorni dalla data della seduta.

ART.10

La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto e/o e-mail e recapitato almeno cinque giorni prima della data di riunione.

La risposta di avvenuta ricezione è obbligatoria in caso di e-mail.

ART.11

Le riunioni della commissione sono pubbliche.

L'avviso di cui all'articolo 10 deve essere affisso nelle bacheche comunali e pubblicato sul sito del comune almeno tre giorni prima della data della riunione.

ART.12

Le riunioni della commissione avvengono in seduta ordinaria almeno due volte l'anno entro il 30 ottobre e il 28 febbraio rispettivamente per decidere sulle proposte generali di programmazione e per la valutazione delle attività culturali.

La commissione si riunisce in base ad un calendario, concordato al proprio interno, stabilito in funzione delle disponibilità dei componenti e degli impegni da attuare.

La commissione potrà, altresì, riunirsi per determinazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità della seduta si richiede la metà più uno dei componenti in prima convocazione, almeno quattro membri in seconda convocazione.

La Commissione potrà organizzarsi internamente strutturandosi in sottogruppi di interesse,

I sottogruppi avranno valenza operativa, e provvederanno a dare esecuzione alle decisioni assunte dalla Commissione, atteso l'impegno sottoscritto da ogni componente per la propria candidatura.

ART.13

I membri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti di diritto.

ART.14

La carica di membro della commissione è assolutamente gratuita e non dà diritto a compensi o rimborsi di sorta.

ART.15

Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.